

**LA VALUTAZIONE degli ALUNNI
CON DISABILITA'**
individualizzazione e personalizzazione

Luciano Rondanini

Bolzano, 18.11.2019

PREMESSA

Sottolineature generali


INTERDIPENDENZA TRA

INDIVIDUALIZZAZIONE	PERSONALIZZAZIONE
<p>Persegue obiettivi essenziali che tutti devono conseguire: l'insegnante assicura agli alunni della classe l'acquisizione di conoscenze e competenze ritenute irrinunciabili, adottando un ricco repertorio di metodologie didattiche (lezione frontale, lavoro di gruppo, di coppia, peer tutoring, uso delle TIC, software,...), in modo da assicurare le migliori condizioni per apprendere.</p> 	<p>Promuove percorsi differenziati a partire dalle caratteristiche degli studenti. L'insegnante sostiene l'apprendimento tramite modalità e strumenti, tesi a favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze del singolo alunno, valorizzandone stili e attitudini con l'obiettivo di rimuovere ostacoli e difficoltà, sviluppando il “massimo individualmente possibile” di ognuno.</p> 
promozione dell'uguaglianza	valorizzazione della diversità

L'INCLUSIONE PRESUPPONE: INDIVIDUALIZZAZIONE/PERSONALIZZAZIONE

- **L'*individualizzazione*** coincide con l'impiego di strategie didattiche finalizzate a far conseguire a tutti gli alunni *conoscenze e competenze ritenute irrinunciabili*, attraverso una diversificazione dei percorsi di insegnamento

(criterio collettivo)




- **La *personalizzazione*** indica strategie didattiche finalizzate a garantire ad ogni alunno una propria forma di eccellenza cognitiva, tenendo conto dei bisogni educativi di ciascun alunno e la rimozione degli ostacoli all'apprendimento

(criterio personale)

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA strategie interdipendenti

- L'utilizzo di una **mappa concettuale** (italiano, storia, matematica, ...) è uno **strumento compensativo** e, quindi, appartiene alla tipologia della didattica personalizzata.
- Nel momento in cui la stessa mappa viene utilizzata da tutti gli alunni della classe diventa un dispositivo di una didattica individualizzata che facilita l'apprendimento di tutti.

LA LEGGE 107/2015 e i decreti legislativi dell'aprile 2017:



n. 59 – formazione iniziale

n. 60 – cultura umanistica

n. 61 - istruzione professionale

n. 62 – valutazione

n. 63 – diritto allo studio

n. 64 - scuole all'estero

n. 65 – sistema integrato zerosei

**n. 66 – inclusione degli alunni con
disabilità, oggi n. 96/2019**

CHE COSA SIGNIFICA VALUTARE

La valutazione è un'operazione complessa, connaturata agli aspetti **relazionali** che caratterizzano la vita degli esseri umani.

Si estrinseca nell'espressione di un **valore** attribuito ad una determinata attività (prodotto, transazione, ...).

In ambito educativo (non solo!), la valutazione vera e propria è preceduta dalla fase dell'**accertamento** (rilevazione, misurazione) ed è seguita da una o più **azioni decisionali**. Dopo **aver scelto l'oggetto da sottoporre ad accertamento**, la sequenza successiva è così rappresentabile:



MISURARE

Consiste nell'acquisire informazioni di "*ritorno*" relative a determinate conoscenze, abilità,... acquisite o meno dall'alunno



fase dell' accertamento
(osservazioni, prove,...),
momento ineludibile per le
successive operazioni

VALUTARE

Consiste nello stabilire la rispondenza delle misurazioni a determinati obiettivi attraverso un giudizio, punteggio, voto formulato utilizzando **criteri**



**fase dell'espressione del giudizio e/o
del voto**

I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA

Mario Gattullo

CRITERIO ASSOLUTO: «il giudizio è dato in modo del **tutto indipendente** da confronti o riferimenti coi risultati delle misurazioni compiute in relazione ad altri soggetti»

CRITERIO RIFERITO AL GRUPPO il giudizio è riferito «al rendimento del gruppo, ristretto o largo, di cui il soggetto fa parte»

CRITERIO DEL PROGRESSO PERSONALE «un terzo modo di giudicare si identifica col riferimento alle **possibilità o alle capacità del soggetto**. ... Invece che alle possibilità (intellettuali) del soggetto, si può far riferimento alla situazione in cui egli si trovava all'inizio del percorso educativo, per cui si può, per esempio, affermare che uno scolaro ha compiuto progressi relativamente maggiori o minori di un altro, nonostante che i loro rendimenti siano differenti, da un punto di vista per così dire quantitativo»

Didattica e docimologia, Armando Editore, Roma, 1971

I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA

CRITERIO ASSOLUTO SI BASA SUL CONFRONTO TRA I RISULTATI DI UNA PROVA E UN MODELLO PREFISSATO. E' IMPORTANTE STABILIRE LA SOGLIA DI SUFFICIENZA.

CRITERIO RIFERITO AL GRUPPO BASATO SUL CONFRONTO TRA LE PRESTAZIONI DI CIASCUNO E QUELLE DELLA CLASSE.

CRITERIO RIFERITO AL SE' BASATO SUL CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI DEL SINGOLO ALUNNO RISPETTO ALLA SITUAZIONE INIZIALE. L'ATTENZIONE E' POSTA SUL **PROGRESSO INDIVIDUALE**.

GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Prove tradizionali	Prove strutturate	Prove di realtà
Interrogazione, tema, riassunto, esercizi, ...	scelta multipla, vero/falso, corrispondenza, completamenti, saggio breve ...	compito autentico, studio di caso, sviluppo di progetti, soluzione di problemi,...

PRINCIPI GENERALI

- 1) La valutazione è un diritto** (legge 104/1992)
- 2) La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI** (legge 104/1992)
- 3) La valutazione è compito di tutti gli insegnanti del team o del consiglio di classe**

LUOGHI COMUNI

SOTTOSTIMA



tale pregiudizio è incentrato sul rifiuto di impiegare procedure o strumenti atti a verificare conoscenze e abilità acquisite dagli alunni con disabilità.

«ACCANIMENTO»



i docenti, per insicurezza e scarsa conoscenza della normativa, danno vita ad una esasperata raccolta di dati, spesso scarsamente pertinenti ad una valutazione personalizzata.

PARTE PRIMA

VALUTAZIONE E INCLUSIONE


VALUTAZIONE fa rima con **INCLUSIONE**

I decreti legislativi n. **62** e **66** del 13 aprile 2017, n. **96** agosto 2019 sollecitano le scuole ad **integrare la valutazione**



nei **processi decisionali** della scuola e
nell'**organizzazione dei contesti** di apprendimento.

L'INCLUSIONE NEL NOSTRO MODELLO EDUCATIVO



COSTITUISCE LA FINALITA' BASILARE DEL
SISTEMA D'ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

DUE APPROCCI AL'INCLUSIONE:



idea di specialità

estensione del modello tradizionale del sostegno a tutti gli alunni con bisogni speciali (***logica del sostegno individuale***)

idea di comunità

partecipazione di tutti i soggetti (istituzionali e non) alla realizzazione di un sistema inclusivo:
partecipazione alla costruzione di un valore comune (logica del sostegno diffuso)

IL CAMBIO DI PARADIGMA

specialità

welfare dell'assistenza:



**ogni cittadino è
destinatario di aiuto/i**

categorizzazione clinica
(prevale la logica
dell'etichettamento)

comunità

welfare delle potenzialità:



**ogni cittadino è una
risorsa**

capacit-azione (tradurre in
azioni le capacità di
ognuno)

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, è espressa con **votazioni in decimi** che indicano i **differenti livelli di apprendimento**. (D.Lgs. 62/2017 art. 2, comma, 1)

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie di miglioramento dei livelli **parzialmente raggiunti** o in via di **prima acquisizione**. (art. 2, comma 2)

La valutazione è effettuata **collegialmente** dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. (art. 2, comma 3)

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nota Miur n. 1865 del 10.10.2017

La **valutazione del comportamento** delle alunne e degli alunni viene espressa, per **tutto il primo ciclo**, mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento alle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene **alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità** approvato dall'istituzione scolastica.

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE per gli alunni con disabilità

Decreto Ministeriale n. 742/2017

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una **nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato**. (art. 2, comma 2)

L'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 62/2017 fa riferimento a quanto stabilito dallo stesso decreto legislativo (art. 9), nel quale si afferma, tra l'altro, che la certificazione delle competenze rispetta il principio della «**coerenza con il piano educativo individualizzato per le/gli alunne/i con disabilità**». (art. 9, comma 3, lettera e)

Nel D.M. 742/2017 (art. 4, comma 5), sempre in riferimento agli alunni con disabilità, si riprende l'affermazione contenuta nel decreto legislativo: “ ... *il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una **nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato***”.

LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DEL MODELLO NAZIONALE
opportuni adeguamenti per gli alunni con disabilità (*Linee guida 9.1.2018*)

A - Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, ...	<i>Adeguamenti coerenti con il PEI (nota esplicativa)</i>
B - Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, ...	
C - Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, ...	
D - Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a svolge compiti semplici in situazioni note.	

PARTE SECONDA

VALUTAZIONE
degli alunni con disabilità e con DSA

primo ciclo d'istruzione

LA VALUTAZIONE COME DIRITTO

« Per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per la l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, **deve comunque avere luogo**». (O.M. 90/2001, art. 15)

VALUTAZIONE E DISABILITA'

riferimenti normativi

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 215/1987

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione“.

LA LEGGE QUADRO 104/1992




«L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'**apprendimento**, nella **comunicazione**, nelle **relazioni** e nella **socializzazione**». (art. 12)

La valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è ricondotta al piano educativo individualizzato. (art. 16)

LA NORMATIVA COME RISORSA

- L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata ***nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione*** (art. 12 – legge 104/1992).

apprendimento



- ***comunicazione relazioni socializzazione***

LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO E PROVE D'ESAME

LEGGE 104/1992 (art.16)

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del **piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte **prove corrispondenti** agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte e grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Valutazione del rendimento e prove d'esame

art. 16 della legge 104/1992 – art. 318 del D.Lgs. 297/1994

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, **sulla base del piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella **scuola dell'obbligo** sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, **prove d'esame corrispondenti** agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della **scuola secondaria superiore**, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con **l'uso di ausili** loro necessari.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

primo ciclo d'istruzione (D.Lgs. 62/2017, art. 11)

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo d'istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5 della legge 104/1992.
- L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il **piano educativo individualizzato**.
- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame (I ciclo) con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, ...utilizzato nel corso dell'anno scolastico per **l'attuazione del piano educativo individualizzato**.
- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla **base del piano educativo individualizzato**, ... predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna/o in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente (***a quelle ordinarie***, nota del Miur 1865/2017)) ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

**ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
D'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI
CON DISABILITA'**

Come indicato nell'art. 14, comma 1 del D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, dovrà essere assicurata **“l'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione”**.

ESAME CONCLUSIVO DI STATO
PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

O. M. 90/2001 (art 11, comma 12)

«Il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap, che possono svolgere anche prove differenziate,... sulla base del *percorso formativo individualizzato*.

... Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI , il CdC può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.

Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi».

**ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
D'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI
CON DISABILITA'**

.... Per le/gli alunne/i con disabilità **che non si presentano all'esame**, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di **un attestato di credito formativo** che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 2° grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. (Nota Miur, n. 1865/2017)

Visto l'art. 318 del D.leg.vo n. 297 del 16.4.94

Ai sensi dell'art. 1, comma 12 del O. M. N. 90 del 21.5.2001;

Visto l'art. 11 del D.Lgs. N. 62/2017;

Tenuto conto delle prove d'esame differenziate sostenute;

si rilascia

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

Conferito all'alunno _____ nato a _____ il _____ frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado quale titolo per l'iscrizione e la frequenza alle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

A conclusione del percorso didattico formativo si attesta che ha acquisito le seguenti competenze:

AREA	FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO
<ul style="list-style-type: none">- della comunicazione verbale e non verbale- delle relazioni - degli apprendimenti delle abilità pratiche - degli interessi -	<ul style="list-style-type: none">- esprime vissuti e richieste attraverso il linguaggio verbale e non verbale; interagisce verbalmente o con altre modalità;- ricosce regole e ruoli delle persone nei vari contesti sociali; sta volentieri con gli altri; prova piacere se viene accarezzato, ...- memorizza e applica sequenze operative; analizza immagini e schemi, ... - esegue compiti assegnati di ordine pratico; porta a termine consegne che richiedono un impegno circoscritto; ha acquisito abilità in - manifesta particolare interesse per..... -

Il Dirigente scolastico

PARTE TERZA
RILEVAZIONI E PROVE NAZIONALI, ...
per gli alunni con DISABILITA' E DSA

primo ciclo d'istruzione

**RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI
DELLE/DEGLI ALUNNE/
DELLA SCUOLA PRIMARIA**

L' INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dal DPR 80/2013, ad eccezione di *inglese* effettuata esclusivamente nella classe quinta. (D.Lgs. 62/2017, art. 4 comma 1)

La prova Invalsi di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria (livello A1 del QCER) è somministrata in modo tradizionale “ **su carta**”.

**RILEVAZIONI (scuola primaria)
E PROVE (secondaria di 1° grado) INVALSI
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

Gli/le alunni/e con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli artt. 4 (**scuola primaria**) e 7 (**scuola secondaria di 1° grado**) del d.lgs. N. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il CdC possono prevedere adeguate **misure compensative** o **dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in caso di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.** (Nota Miur n. 1865/2017 che richiama il d.lgs. 62/2017)

N.B. Si evince, pertanto, che a norma di legge (art. 11, comma 4 del d.lgs. 62/2017), **è ammesso a sostenere l'esame di Stato l'alunno/a con disabilità esonerato/a dalla rilevazione standardizzata dell'Invalsi.**

**PROVE INVALSI (CBT) per gli alunni con
Disabilità
al termine del primo ciclo**

Le scuole dovranno indicare (area riservata al Dirigente Scolastico) per quali alunne/i sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative. Tali dispositivi sono riservati esclusivamente agli alunni certificati ai sensi della legge 104/1992 o con DSA (legge 170/2010), in coerenza con quanto previsto dal PEI o dal PDP.

Per gli alunni con disabilità il CdC può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove Invalsi e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – **che sarà esclusivamente cartacea** – ovvero **l'esonero** da una o più prove (*Nota Miur, 2936 del 20.2.2018*)

PARTE QUARTA

**L'esame conclusivo del
secondo ciclo d'istruzione e
rilevazioni Invalsi degli
alunni con DISABILITA'**

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO n. 348/1991

«Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisito.

....Il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenze che è necessaria per il conseguimento del titolo».

Al fine del rilascio del titolo di studio, sono importanti le **conoscenze, competenze e le capacità** conseguite e non il **percorso** fatto per conseguirle.

Il Parere non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti. Stabilisce il principio che è necessario acquisire una soglia di competenza per il conseguimento del titolo.

L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. (art. 13, comma 2 del D.lgs. 62/2017)

Le commissioni d'esame, una ogni due classi, sono presiedute da un **presidente esterno** all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni.

LE PROVE D'ESAME EQUIPOLLENTI

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di **mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.** (DPR, 323/1998, art. 6).

IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Il consiglio di classe dell'ultimo anno di corso elabora, entro il 15 di maggio, un **documento** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori. (D.Lgs. 62/2017, ar. 17, comma 1)

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE CONCLUSIVO DEL 2° CICLO D'ISTRUZIONE

La commissione d'esame, **sulla base della documentazione fornita dal CdC**, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del **piano educativo individualizzato**. Tali prove, ove di **valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di **studio conclusivo** del secondo ciclo d'istruzione. (*D.LGS. 62/2017, art. 20, comma 2*)

Le prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere:

- “nell’ utilizzo di **mezzi tecnici** (PC, software,...);
- in **modi diversi** (riduzione documenti per il saggio breve, formulari di **matematica**, informazioni sull’autore, diversa struttura grafica, uso di **immagini**,...) ;
- **nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti**”. (DPR 323/1998, art. 6)

“Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI”. (O.M. 90/ 2001)

**CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI
CREDITO FORMATIVO- 2° ciclo
d'istruzione**

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso degli studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede d'esame. (D.Lgs. 62/2017, art. 20, comma 5)

VALUTAZIONE DIFFERENZIATA SECONDO PEI

- I VOTI ATTRIBUITI DAI DOCENTI HANNO VALORE LEGALE PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEL **PEI** E NON DEI **PROGRAMMI MINISTERIALI**.

A QUESTO PROPOSITO SI SOTTOLINEA QUANTO SEGUE:

- va fatta accurata informazione alla famiglia per **acquisire formale assenso**;
- va apposta in calce alla pagella l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (*tale annotazione non va inserita nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto - nota MIUR dell'8.7.2002*);
- la valutazione consentirà di certificare un credito formativo utile per esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo, frequenza della f.p,...

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE

Rispetto ai contenuti:

- ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni
- valorizzare gli aspetti operativi delle conoscenze
- mirare all'essenzialità delle conoscenze e delle competenze

Rispetto alle forme realizzative :

- fornire tracce, schemi, mappe,...
- utilizzare strumenti compensativi (computer con i programmi di videoscrittura,...)
- programmare le prove (colloqui orali,...)
- sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di forza

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

.....

Oggetto: valutazione differenziata secondo P.E.I. dell'alunno/a

Si comunica che, sulla scorta di una sistematica valutazione da parte degli insegnanti del Consiglio della classe,

l'alunno/a seguirà un percorso d'istruzione differenziato, riconducibile al piano educativo individualizzato e non agli obiettivi globalmente corrispondenti alle *Indicazioni (Linee guida)* nazionali.

....., lì

Il dirigente scolastico

TIPOLOGIE DELLE PROVE

per gli alunni con disabilità

1° CICLO D'ISTRUZIONE

DIFFERENZIATE secondo PEI

prove d'esame
corrispondenti che hanno
valore **equivalente** a quelle
ordinarie



conseguimento del diploma
finale

2° CICLO D'ISTRUZIONE

EQUIPOLLENTI O DIFFERENZIATE

Percorso
"equipollente"



prove d'esame
equipollenti



conseguimento del
diploma finale

percorso
differenziato
secondo PEI



**attestato di credito
formativo**

attestato di credito formativo

PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE PREDISPOSTE DALL'INVALSI (1)

Le studentesse e gli studenti iscritti *all'ultimo anno di scuola secondaria di 2° grado* sostengono prove a carattere nazionale , **computer based**, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in **Italiano, Matematica e Inglese**, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella seconda classe.

Per le/gli studentesse/i risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal CdC, è prevista una sessione suppletiva.

PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE PREDISPOSTE DALL'INVALSI (2)

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento **attraverso prove di posizionamento** sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER. (art. 19, commi 1 e 2 del d.lgs. 62/2017)

**PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE
DELL'INVALSI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA'**

Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'art. 19.

Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. (art. 20, comma 8 del d.lgs. 62/2017)

ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

art. 23, comma 4, dell'O.M. 257/2017

Per le altre situazioni di alunni con BES, formalmente individuati dal consiglio di classe, ... la Commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 (*Strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*), esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive. A tal fine, il CdC trasmette alla Commissione il Piano Didattico Personalizzato.

In ogni caso, per tali alunni, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede d'esame, mentre è possibile concedere **strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per gli studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE (1)

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'U.E, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Al diploma è allegato il curriculum in cui sono riportate le **discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.**

In una specifica sezione sono indicati, **in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale (italiano e matematica) e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.**

Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali ... svolte in ambito extrascolastico nonché le attività di alternanza scuola – lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite. (art. 21 del D.Lgs. 62/2017)

IL CURRICULUM DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE (1)

Con proprio decreto il Ministro del MIUR **adotta i modelli** del diploma e del curriculum. (art. 21, comma 3 del D.Lgs. 62/2017)

N.B. I modelli nazionali del diploma e del curriculum saranno indicativi delle forme di certificazione delle competenze e dei livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti.

BIBLIOGRAFIA

- CASTOLDI M. (2009), *Valutare le competenze. Percorsi e strumenti*, Carocci, Roma
- CASTOLDI M. (2012), *Valutare a scuola*, Carocci Ed., Roma
- CASTOLDI M. (2016), *Valutare e certificare le competenze*, Carocci, Roma
- COMOGLIO M. (2004), *Insegnare con il portfolio*, Fabbri, Milano
- DOVIGO F. (2017), *Pedagogia e didattica per realizzare l'inclusione*, Carocci Faber, Roma
- GUASTI L. (2012), *Didattica per competenze*, Erickson, Trento
- GUASTI L. (2013), *Competenze e valutazione metodologica*, Erickson, Trento
- PELLEREY M.. (2010), *Competenze*, Tecnodid, Napoli
- PETRACCA C. (2015), *Sviluppare le competenze,... ma come?* Lisciani, Teramo
- PETRACCA C. (2015)), *Valutare e certificare nella scuola*, Lisciani, Teramo
- SPINOSI M. (a cura di), (2010), *Sviluppo di competenze per una scuola di qualità*, Tecnodid, Napoli
- MACCARIO D. (2012), *A scuole di competenze*, SEI, Torino
- RONDANINI L. (2007)(a cura di), *Valutazione formativa e portfolio*, Tecnodid, Napoli
- CAPALDO N. –RONDANINI L., (2017), *Dirigere domani*, Erickson, Trento
- RONDANINI L. (2017), *La valutazione degli alunni con BES*, Erickson, Trento
- RONDANINI L. (2017), *Don Lorenzo Milani, la lezione continua*, Tecnodid, Napoli
- RONDANINI L. (2019), *L'ICF e la progettazione partecipata del PEI*, Tecnodid, Napoli